



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO, MASINI,
DAMIANI, MODENA, MALLEGNI e PAPTAEU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifica all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini a bordo dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. - La cronaca degli ultimi anni è costellata di tragedie facilmente evitabili, come quelle di bambini morti perché dimenticati all'interno di un'automobile da genitori vittime anch'essi di fatale distrazione, spesso derivante da ritmi insostenibili di lavoro e di vita quotidiana.

La morte del figlio per mano inconsapevole di un genitore è un dramma che mai dovrebbe accadere e, invece, l'ultimo caso del genere, si è verificato nei giorni scorsi a San Pietro a Grado, in provincia di Pisa, dove una bambina di un anno di nome Giorgia è morta perché dimenticata in auto dal suo papà nel parcheggio dell'azienda dove lavora.

Le tecnologie per evitare simili tragedie esistono già; si tratta di strumenti di rilevazione automatica che segnalano la presenza del bambino nel seggiolino quando si spegne il motore e si chiude la portiera dell'automobile.

Già nella passata legislatura, presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati, era stato avviato l'esame di proposte di legge che introducevano l'obbligo per gli automobilisti di dotarsi di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, il cui *iter* non è però proseguito.

Stessa disposizione era stata inserita con un emendamento della Commissione Trasporti della Camera alla legge di bilancio 2018, ma fu successivamente bocciata dalla Commissione Bilancio per estraneità di materia.

L'articolo 172 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive europee.

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si interviene sul citato articolo 172, al fine di prevedere l'obbligo per tali sistemi di ritenuta per bambini, di essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

€ 1,00